

**SCHEDA NR. 08**  
**Prevenzione incendi**

**Soggetti obbligati**

Le aziende e le attività soggette al controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità. Sono interessate tutte le imprese che vogliono aprire o modificare, pur essendo già in possesso del CPI, le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al DPR 26 maggio 1959, n. 689, Tabelle A e B e al D.M. 16.2.1982 e successive modifiche ed integrazioni.

**Adempimenti**

**A) Acquisizione del parere di conformità**

L'imprenditore che intende realizzare un nuova attività (o modificarne una esistente) soggetta ai controlli da parte del Corpo Nazionale dei VV.F. ai sensi della legge 26.07.1965, n. 966, in quanto ricadente nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, nonché nella Tabelle A o B del decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 1959, n. 689, è tenuto a richiedere al comando l'esame del progetto di nuovo impianto o costruzioni o di modifiche di quello esistente.

Alla domanda deve essere allegata, oltre al versamento, la documentazione richiesta dai VV.F. necessaria al rilascio del parere di conformità.

Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno .

Nel caso sia necessario chiedere una integrazione alla documentazione presentata, il regolamento prevede la possibilità di interrompere (per una sola volta ) il procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta. Nella generalità dei casi l'esame si deve concludere e il parere di conformità deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Solo in casi di comprovata necessità e, in particolare, qualora l'esame del progetto richieda studi specifici, ricerche e ulteriori approfondimenti, il termine può essere prorogato di altri 45 giorni. In tale caso il comando provinciale deve dare formale notizia all'impresa interessata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In ogni caso, ove il comando non si esprime nei termini prescritti (45 o 90 giorni ), il progetto si intende respinto (la direttiva del 31 maggio 2000 prevede che se l'autocertificazione è redatta da un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984 n.818, si applica l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'articolo 6 comma 10 D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni).

**B) Sopralluogo**

Completate le opere di cui al progetto approvato, l'imprenditore è tenuto a presentare al comando domanda di sopralluogo.

La domanda di sopralluogo deve essere presentata dall'impresa non appena realizzato l'impianto, utilizzando la modulistica disponibile e allegando a corredo la documentazione richiesta dai VV.F.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto della prescrizioni previste dalla normativa di

prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

L'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di 90 giorni (prorogabile di 45 giorni) non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

### **C) Rinnovo del certificato di prevenzioni incendi**

Per il rinnovo del CPI in tempo utile occorre presentare, prima della scadenza del certificato, al Comando dei VV.F. apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta.

Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

### **D) Procedimento di deroga**

Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività, in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite da D.P.R. n.37/98 - art. 1, comma 4, possono presentare al VV.F. domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. I VV.F. esaminano la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

L'ispettorato regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestualmente comunicazione al Comando dei VV.FF. ed al richiedente.

#### **Validità**

Pari alla periodicità delle visite indicata a margine del D.M. 16.02.1982 (di norma 3/6 anni)

#### **Scadenza**

Pari alla periodicità delle visite indicata a margine del D.M. 16.02.1982 (di norma 3/6 anni)

#### **Rinnovi**

Dopo 3/6 anni vedere la scadenza

### **Enti coinvolti**

- Comando provinciale dei VV. F.
- Ispettorato provinciale dei VV. F. (deroga)

### **Principali riferimenti normativi**

Legge 27/12/1941, n. 1570, *Nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi*

Decreto del Presidente della Repubblica 26/5/1959, n. 689, *Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco*

Legge 26/7/1965, n. 966, *Servizi tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco*

DM 16/2/1982 e successive integrazioni, *Determinazione delle attività soggette alla prevenzione incendi*

Decreto del Presidente della Repubblica 29/7/1982, n. 577, *Regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi*

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, *Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*

Decreto 10 marzo 1998, *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

Decreto 4 maggio 1998, *Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco*

Ministero dell'Interno - Circolare del 5 maggio 1998, n. 9, DPR 12 Gennaio 1998, n. 37, *Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi*

Ministero dell'Interno, Direttive del 31 maggio 2000, Prot. 2919/6104, *Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive*

Ministero dell'Interno, Circolare del 1 marzo 2001, Prot. N. P 252/4101 sott 72/C.I.(22), *D.P.R. 7 dicembre 2000, n° 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi*

Comando Provinciale dei VV.F. di Roma, Lettera del 15 marzo 2001 Prot. N. 90106, *D.P.R. 7.12.00, n. 440 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20.10.98, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi*